

Aspetti comuni


n.	F.A.Q.	Risposta
1	In materia di delegazioni convenzionali di pagamento, quale articolazione del MEF è titolata a diramare istruzioni aventi portata generale e con quale strumento?	Ferma restando l'autonomia interna delle varie Amministrazioni dello Stato, si rammenta che le istruzioni generali in materia di delegazioni convenzionali di pagamento sono diramate dalla RGS, stante anche i compiti istituzionali attribuiti nel settore della finanza pubblica – in particolare, dalla legge n. 196/2009 e dal decreto legislativo n. 123/2011 – e dal DAG, in relazione alla gestione del sistema SPT. Le più recenti istruzioni, compendiate nella presente circolare e nella circolare n. 1/RGS del 2011, sono il frutto della collaborazione tra la RGS ed il DAG e sono rese fruibili attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale http://www.rgs.tesoro.it
2	Per poter delegare il DAG-DCSII alla stipula di una convenzione unificata in materia di delegazioni convenzionali di pagamento, quale procedimento occorre seguire?	Le Amministrazioni interessate possono sempre delegare il DAG-DCSII alla stipula di convenzioni unificate con istituti di credito ed altri soggetti abilitati a concedere finanziamenti nonché con compagnie di assicurazione. Al riguardo, si evidenzia che la stipula di una convenzione unificata consente la razionalizzazione dei processi amministrativi ed, inoltre, dovrebbe risultare verosimilmente più conveniente per gli stessi dipendenti, stante la più ampia platea dei potenziali fruitori e, quindi, l'offerta di migliori condizioni da parte degli istituti delegatari. Si rammenta che le Amministrazioni interessate possono procedere alla stipula di convenzioni in materia di servizi di pagamento delle retribuzioni, in virtù delle previsioni dell'art. 1, commi 446 e 447, della legge n. 296/2006, e dell'art. 11, comma 9, del decreto-legge n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011.
3	Le singole Amministrazioni dello Stato, al di là della possibilità di delegare il DAG-DCSII alla stipula di una convenzione unificata in materia di delegazioni convenzionali di pagamento, hanno la facoltà di stipulare, con riferimento alla propria struttura organizzativa, delle convenzioni uniche per l'intero ambito nazionale o, comunque, valide per tutti gli Uffici di un determinato ambito territoriale?	Sempreché tale circostanza comporti una semplificazione amministrativa e, quindi, si risolva in un'attuazione dei principi di trasparenza e di efficienza che devono ispirare l'azione delle pubbliche amministrazioni, non si intravedono ostacoli alla stipula da parte di un'Amministrazione di convenzioni che abbiano efficacia anche su più Uffici, sia centrali sia periferici, appartenenti alla propria struttura organizzativa. Peraltro, si ritiene che le iniziative in tal senso, oltre a rispondere a principi di semplificazione, siano idonee a poter offrire ai dipendenti un'offerta più ampia e, verosimilmente, a condizioni più vantaggiose, specialmente in relazione ad Amministrazioni molto articolate o ramificate sul territorio (potrebbe essere, il caso, ad esempio, di una convenzione stipulata da un Ufficio Scolastico Regionale con efficacia per tutti gli Uffici periferici del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca-MIUR ubicati nella medesima regione nonché per tutte le Istituzioni scolastiche vigilate).
4	Per effettuare il versamento degli oneri amministrativi alla competente Tesoreria dello Stato tramite bonifico, dove è possibile reperire i codici IBAN del cap. 3378 e del cap. 3374, relativi, rispettivamente, agli oneri derivanti da contratti di finanziamento e da contratti di assicurazione?	Per il versamento tramite bonifico, le coordinate IBAN di tutti i capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato, oltre a poter essere acquisite presso la Banca d'Italia, sono disponibili e consultabili al seguente indirizzo web: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Strumenti/Codici-IBA/



n.	F.A.Q.	Risposta
5	<p>Gli schemi di convenzioni-tipo allegati alla circolare n. 1/RGS del 2011, uno riferito alle delegazioni convenzionali di pagamento per i contratti di finanziamento (Allegato A) e l'altro a quelle per i contratti di assicurazione (Allegato B), possono essere modificati da parte delle Amministrazioni interessate?</p>	<p>Sì. Come chiarito nella medesima circolare n. 1/RGS del 2011, per agevolare i compiti delle Amministrazioni interessate, si è ritenuto opportuno fornire un concreto ausilio di natura documentale – rappresentato, appunto, dai cennati schemi di convenzioni-tipo – senza volere, con ciò, comprimere o, peggio, annullare i margini di autonomia operativa delle Amministrazioni medesime. Va da sé che, comunque, l'autonomia operativa non può giungere a stravolgere l'impianto di base delle precisate convenzioni-tipo, né, tantomeno, ad introdurre elementi non conformi alla normativa, anche di rango secondario, in materia di delegazioni convenzionali di pagamento.</p>
6	<p>Le convenzioni stipulate dalle Amministrazioni con gli istituti di credito o, comunque, esercenti il credito nonché con le compagnie di assicurazioni possono essere soggette a rinnovo tacito oppure tale forma di rinnovo è da ritenere assolutamente vietata?</p>	<p>Come illustrato nella circolare n. 1/RGS del 2011 ed in linea con i principi generali in materia di contratti stipulati da un soggetto pubblico, la previsione di una clausola di rinnovo tacito nella convenzione stipulata non ne implica ineludibilmente l'automatica applicazione, stante pure l'obbligo dell'Amministrazione di operare una valutazione in merito alla prosecuzione del rapporto convenzionale e sulla persistente validità delle relative pattuizioni.</p> <p>Al riguardo, occorre precisare che, di regola, la volontà di obbligarsi da parte della Pubblica amministrazione non può desumersi in via implicita, oltre ad essere comunque necessaria la forma scritta <i>ad substantiam</i>.</p> <p>Pertanto, qualora sussista l'interesse dell'Amministrazione a proseguire il rapporto disciplinato dalla convenzione, il rispetto dei summenzionati principi generali comporta l'opportuna esplicitazione di una manifestazione di volontà in tal senso da parte dell'Amministrazione stessa, anche per rispondere al principio di trasparenza dell'azione amministrativa. La predetta manifestazione di volontà, poi, non deve sempre tradursi nella stipula <i>ex novo</i> di una distinta convenzione, essendo ammissibile, in un'ottica di semplificazione del procedimento amministrativo e nel presupposto che non si rendano necessarie modifiche, il rinnovo di quella in essere attraverso, ad esempio, un apposito scambio di corrispondenza tra i soggetti abilitati alla stipula.</p> <p>Da quanto esposto, si evince che, nei termini esposti, tale forma di rinnovo, semprché espressamente prevista dalla convenzione già stipulata, non è vietata, sebbene non sia da ritenere né auspicabile né preferibile.</p> <p>In ogni caso, comunque, l'Amministrazione che si avvale del sistema SPT ha l'onere di dare tempestiva comunicazione, avvalendosi esclusivamente della PEC, dell'intervenuto rinnovo al DAG-DCSII, di cui si rammenta il relativo indirizzo: desii.dag@pec.mef.gov.it</p> <p>Per completezza, da quanto sopra illustrato discende, come corollario, che, in assenza di un'esplicita e puntuale clausola contrattuale di rinnovo, è assolutamente da escludere che possa configurarsi una rinnovazione della convenzione semplicemente <i>per facta concludentia</i>.</p> <p>Si rammenta, infine, che alla scadenza della convenzione, in assenza di un suo rinnovo o di una nuova stipula, non sarà possibile attivare nuove delegazioni convenzionali di pagamento, mentre, ovviamente, resteranno in atto solo quelle già precedentemente perfezionate.</p>




n.	F.A.Q.	Risposta
7	L'Amministrazione che provvede al pagamento dello stipendio, dopo aver ritenuto gli oneri amministrativi sulle trattenute stipendiali del dipendente, deve effettuare ogni mese un versamento all'entrata del bilancio dello Stato in modo distinto per ciascun istituto delegatario ovvero può effettuare uno cumulativo?	Se non ricorrono circostanze particolari idonee a motivare una specifica esigenza di versamenti distinti per ciascun istituto delegatario, a rigore, ogni mese vanno effettuati – in presenza di entrambe le tipologie di delegazioni convenzionali di pagamento esaminate – solamente due versamenti in ragione del diverso capitolo di entrata (cap. 3378 per gli oneri derivanti da contratti di finanziamento e cap. 3374 per quelli scaturenti da contratti di assicurazione) ovvero, in alternativa, un versamento unico, distinguendo, ovviamente, gli importi afferenti ai due capitoli considerati. Va da sé che tali versamenti non possono che essere la risultante della somma degli oneri dovuti dagli istituti delegatari, per cui dovrà essere redatta apposita distinta da conservare agli atti per gli opportuni riscontri.
8	In quale momento va operato il versamento all'entrata del bilancio dello Stato degli oneri amministrativi dovuti dagli istituti delegatari?	Si è dell'avviso, per ragioni di semplificazione procedimentale, che gli oneri in discorso siano versati, una volta defalcati dalle trattenute operate al dipendente, contestualmente al trasferimento delle predette trattenute a favore dell'istituto delegatario.
9	Nell'ipotesi in cui la trattenuta da effettuare a favore dell'istituto delegatario non abbia trovato capienza nello stipendio del dipendente e, quindi, il periodo di operatività della delegazione dovesse protrarsi oltre la scadenza originariamente prevista, per il periodo eccedente sono egualmente dovuti dall'istituto delegatario gli oneri amministrativi?	Sì. In proposito, va ricordato ancora una volta che gli oneri amministrativi non rappresentano che il ristoro dei costi sostenuti dall'Amministrazione per processare le delegazioni convenzionali di pagamento. Pertanto, limitatamente alla misura dell'onere connesso alla trattenuta mensile, lo stesso si rivela dovuto per tutto il tempo in cui l'Amministrazione (tramite il sistema SPT o altro sistema di gestione delle partite stipendiali) provvede ad operare le trattenute al dipendente ed al successivo accredito a favore dell'istituto delegatario.
10	In cosa si sostanziano, nei loro tratti essenziali, i controlli che gli uffici riscontranti del sistema delle ragionerie devono espletare in ordine ai versamenti degli oneri amministrativi all'entrata del bilancio dello Stato?	In materia di delegazioni convenzionali di pagamento, le funzioni svolte dagli uffici riscontranti del sistema delle ragionerie presentano, per un lato, profili comuni, mentre, per un altro lato, sono nettamente distinti, stante il ruolo rivestito nella fase istruttoria dalle RTS in relazione alle partite stipendiali gestite tramite il sistema SPT. Infatti, con la riorganizzazione del MEF, dal 1° marzo 2011 le RTS hanno assunto un ruolo attivo nella gestione delle partite stipendiali attraverso il sistema SPT, avendo attribuzioni affini, sotto l'aspetto funzionale, a quelle curate a livello centrale da parte del DAG-DCSP. Segnatamente sui versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, gli uffici riscontranti – relativamente al meccanismo a regime che prevede la ritenzione degli oneri direttamente sulle trattenute stipendiali operate – avranno cura di verificare, soprattutto, la tempestività e la corretta imputazione degli importi versati. Gli uffici riscontranti, anche a seconda del sistema di versamento utilizzato dagli Uffici ordinatori dello stipendio, dovranno acquisire, quindi, gli elementi necessari per espletare le suddette verifiche, avvalendosi anche di strumenti informativi e telematici. Segnatamente al sistema SPT, per gli aspetti prettamente tecnici e con specifico riferimento alle attività svolte dalle RTS, maggiori indicazioni potranno essere fornite anche da parte del DAG. I controlli successivi afferenti alla fase transitoria restano, naturalmente, imperniati in capo alla RTS di Viterbo.



Modulistica – profili generali

n.	F.A.Q.	Risposta
11	I modelli A, A-1, B e B-1 previsti dalla circolare n. 21/RGS del 2005, in parte modificati dalla circolare n. 13/RGS del 2006, sono ancora utilizzabili?	Sì. Occorre chiarire che la circolare n. 21/RGS del 2005 disciplina precipuamente il rimborso della cessione del quinto dello stipendio e del piccolo prestito, sebbene la modulistica introdotta, in parte modificata dalla circolare n. 13/RGS del 2006, sia utilizzabile anche per la delegazione convenzionale di pagamento per i contratti di finanziamento. Con la circolare n. 1/RGS del 2011, si è inteso semplificare la modulistica in discorso, compendiando nel modello C i preesistenti modelli A e A-1 e introducendo il modello D per veicolare in modo più uniforme le delegazioni convenzionali di pagamento per i contratti di assicurazione.
12	E' obbligatorio inserire, nei modelli C e D, l'indicazione della partita stipendiale nel relativo campo?	L'indicazione della partita stipendiale agevola la trattazione delle istanze delle delegazioni convenzionali di pagamento per i procedimenti gestiti tramite il sistema SPT. Tuttavia, la mancanza di tale elemento non comporta l'invalidità della richiesta. Per le partite stipendiali non gestite tramite SPT, può essere utilmente fornito, nel campo "partita stipendiale n.", il numero di matricola del dipendente, sempre al fine di agevolare la trattazione delle istanze.
13	La modulistica afferente alle delegazioni convenzionali di pagamento, segnatamente i modelli C e D, è modificabile, in particolare, da parte degli istituti delegatari?	I modelli C e D, allegati alla circolare n. 1/RGS del 2011, come chiarito nella stessa circolare, rappresentano dei facsimili che, nel rispetto degli elementi essenziali che li connotano, possono essere, in caso di necessità, suscettibili di limitate modifiche solamente attraverso l'integrazione di ulteriori dati, utili a processare l'istanza di delegazione convenzionale di pagamento proposta. Si rappresenta, poi, che non sussistono aprioristiche preclusioni per gli istituti delegatari alla predisposizione di propri moduli prestampati (ad esempio, per mostrare il marchio o il logotipo aziendali, per recare qualche personalizzazione o informazione aggiuntiva o, più semplicemente per editare diversamente i campi relativi agli elementi ed ai dati da fornire). Come accennato, vanno, ovviamente, salvaguardate la struttura e la totalità degli elementi e dei dati richiesti nei modelli facsimili. Quando i moduli predisposti dall'istituto delegatario non si limitino alla mera stampigliatura del proprio marchio o logotipo, appare sommamente opportuno, anche per evitare inconvenienti procedurali, che un esemplare del modello aziendale approntato sia allegato – previo necessario riscontro, per costituire un utile specimen – alla convenzione stipulata.
14	Allo scopo di prevenire eventuali errori, è possibile indicare nei modelli C e D, anziché le coordinate IBAN dell'istituto delegatario, gli estremi della convenzione di riferimento in cui le coordinate IBAN sono già presenti?	Sì. Sebbene gli Uffici ordinatori dello stipendio, già nell'ordinario processo di trattazione delle istanze di delegazione convenzionale di pagamento, prestino particolare attenzione e cura, per ovvie ragioni, al riscontro ed all'esatto inserimento delle coordinate IBAN dell'istituto delegatario, per evitare temuti errori nella compilazione del campo <i>coordinate IBAN</i> dei modelli C e D, è ammesso indicare, in alternativa, gli estremi della convenzione di riferimento.




n.	F.A.Q.	Risposta
15	Le istanze di delegazione convenzionale, modelli C e D, sottoscritte in originale, ma prive dell'autentica di firma, sono egualmente valide se accompagnate dalla fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del dipendente?	Sì. A norma dell'art. 21, comma 1, e dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, le istanze prodotte alla pubblica amministrazione sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto, che procede all'autentica della sottoscrizione, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore. Per ragioni di maggiore cautela, sulla predetta copia fotostatica del documento d'identità deve risultare essere stata apposta la sottoscrizione in originale del titolare e una dicitura contenente la data e il riferimento all'atto di cui costituisce allegato (ad esempio, " <i>Copia inerente a richiesta di finanziamento presso società ALFA S.p.a. – Città, data gg/mm/anno</i> ", oppure, " <i>Copia inerente a polizza di assicurazione con società BETA S.p.a. – Città, data gg/mm/anno</i> "). Ovviamente, in tale circostanza non sarà compilata la parte del modello <i>Autentica di firma</i> e nell'elenco degli allegati dovrà essere indicato il documento di identità unito in copia.
16	Una volta perfezionato il modello C, per i contratti di finanziamento, o il modello D, per i contratti di assicurazione – essendo stata autorizzata dall'Amministrazione la delegazione convenzionale di pagamento – il successivo inoltro all'Ufficio ordinatore dello stipendio da chi va curato?	L'inoltro dell'istanza di delegazione convenzionale di pagamento all'Ufficio ordinatore dello stipendio va curata direttamente dall'Amministrazione che ha autorizzato la delegazione stessa. Con l'occasione, si ricorda che nel caso di partite stipendiali gestite tramite SPT, l'Ufficio ordinatore dello stipendio è il DAG-DCSII, per le Amministrazioni centrali dello Stato, e la RTS territorialmente competente, per le Amministrazioni periferiche dello Stato.
17	Nel modello C e nel modello D, è precisato che il dipendente si impegna a comunicare tempestivamente all'istituto delegatario ogni suo trasferimento ed a conferire analogo mandato per la prosecuzione delle trattenute necessarie all'estinzione del debito (nel caso di finanziamento) o del pagamento del premio (nel caso di assicurazione). Tale impegno esime l'Amministrazione dal fornire la comunicazione in merito prevista dall'art. 36 del D.P.R. n. 895/1950?	No. L'impegno che il dipendente assume sottoscrivendo l'istanza per avvalersi della delegazione di pagamento convenzionale è chiaramente aggiuntivo rispetto a quello previsto dall'art. 36 del regolamento emanato con il D.P.R. n. 895/1950 e non sostitutivo o alternativo.
18	E' importante che il dipendente indichi nell'istanza di delegazione convenzionale i propri recapiti?	Sì. In particolare, è di estrema importanza che sia indicato l'indirizzo di posta elettronica – non necessariamente avente un dominio 'istituzionale' – in quanto, qualora durante l'esame dell'istanza di delegazione convenzionale dovessero emergere delle irregolarità o delle carenze ritenute sanabili, l'Amministrazione provvederà, ordinariamente e salvo casi eccezionali, a formulare solo per posta elettronica la richiesta delle necessarie integrazioni. Parimenti per posta elettronica, verrà data notizia al dipendente circa l'eventuale determinazione negativa in merito all'istanza avanzata.




Finanziamenti

n.	F.A.Q.	Risposta
19	Cosa è il TEG e dove è possibile verificare il tasso limite?	<p>Il TEG è il tasso effettivo globale medio, riferito ad anno, rilevato trimestralmente dal MEF, sentita la Banca d'Italia, a norma dell'art. 2 della legge n. 108/1996.</p> <p>Il decreto ministeriale sulla rilevazione trimestrale del TEG è pubblicato sul sito istituzionale del MEF-Dipartimento del Tesoro al seguente indirizzo: http://www.dt.tesoro.it/it/prevenzione_reati_finanziari/</p>
20	Per la richiesta di avvalersi della delegazione convenzionale di pagamento relativamente ad un contratto di finanziamento, qual è la modulistica da utilizzare?	<p>La modulistica da utilizzare per chiedere di avvalersi della delegazione convenzionale di pagamento è rappresentata essenzialmente dal modello C, allegato alla circolare n. 1/RGS del 2011.</p> <p>Si rammenta che il modello B ed il modello B-1, previa richiesta, sono rilasciati dall'Ufficio competente e sono finalizzati a suffragare la domanda di finanziamento avanzata dal dipendente.</p>
21	Quale Ufficio è competente a rilasciare il modello B-1, finalizzato ad ottenere la c.d. "messa in quota"?	La competenza è dell'Ufficio ordinatore dello stipendio.
22	Quando deve essere controllato il rispetto del tasso praticato dall'istituto mutuante nel contratto di finanziamento rispetto al tasso soglia e quale Ufficio è competente ad espletare detto controllo?	<p>Il controllo sulla correttezza del tasso praticato dall'istituto mutuante va effettuato in varie occasioni e può coinvolgere più Uffici.</p> <p>In sede di stipula della convenzione, l'Amministrazione stipulante deve verificare che il tasso inteso praticare dall'istituto mutuante non superi il limite oltre il quale i tassi, a norma dell'art. 644 c.p., sono definiti sempre usurari.</p> <p>Successivamente, in occasione dell'esame dell'istanza di delegazione convenzionale per un contratto di finanziamento, è l'Ufficio ordinatore dello stipendio ovvero il competente Ufficio dell'Amministrazione di appartenenza del dipendente che procedono a verificare che il tasso effettivamente praticato al dipendente non superi quello indicato in convenzione.</p> <p>Nel corso del periodo di rimborso attraverso le trattenute stipendiali operate in virtù della delegazione convenzionale di pagamento, se non diversamente disposto nella convenzione, incombe, invece, al competente Ufficio dell'Amministrazione che ha stipulato la convenzione verificare, trimestralmente, che il tasso praticato non superi, a causa degli intervenuti mutamenti del mercato, il tasso convenzionalmente previsto e, ovviamente, anche quello oltre il quale è configurabile la fattispecie di usura.</p> <p>Nell'espletamento delle predette operazioni di verifica, limitatamente al controllo del solo rispetto del tasso di usura, l'Amministrazione che si avvale del sistema SPT per la gestione delle partite stipendiali può anche giovare delle eventuali comunicazioni rese in proposito dal DAG-DCSII in via telematica.</p>




n.	F.A.Q.	Risposta
23	Per le verifiche inerenti al rispetto del tasso soglia dei contratti di finanziamento – anche con riguardo ai limiti in materia di usura – a quale delle categorie di operazioni creditizie indicate nel decreto ministeriale previsto dall’art. 2, comma 2, della legge n. 108/1996 occorre avere riguardo?	L’art. 2, comma 2, della legge n. 108/1996 prevede che le operazioni finanziarie, al fine della rilevazione del TEG, siano classificate annualmente per categorie omogenee con decreto del MEF, sentita la Banca d’Italia. Il decreto ministeriale più recente, avute presenti le <i>“Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura”</i> emanate dalla Banca d’Italia e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 200 del 29 agosto 2009, è stato adottato il 25 marzo 2010 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 74 del 30 marzo 2010. Dall’esame degli atti richiamati, si evince che, per le delegazioni di pagamento, occorre avere riguardo alla Categoria 10 <i>“Altri finanziamenti”</i> delle indicate <i>Istruzioni</i> di Banca d’Italia, corrispondente alla categoria <i>“Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese”</i> .
24	Nel caso di rinnovo di un finanziamento, per dimostrare l’avvenuta estinzione del precedente, è sufficiente produrre il piano del conto estintivo ed il bonifico finale oppure occorre necessariamente la quietanza liberatoria?	E’ sufficiente produrre il piano del conto estintivo ed il bonifico finale (in cui è evidenziato l’avvenuto buon fine con la specifica <i>Eseguito</i> o similare) con il quale è stato tempestivamente saldato il finanziamento precedentemente in essere.
25	E’ possibile che la delegazione convenzionale di pagamento, in relazione a contratti di finanziamento, abbia una durata superiore al presumibile restante periodo di lavoro del dipendente-mutuatario?	Ragioni di natura interpretativa, di prudenza nonché, non da ultimo, di tutela del dipendente interessato inducono a ritenere che non sia assentibile, pur in assenza di un esplicito ed inequivocabile divieto normativo, la delegazione convenzionale di pagamento che preveda sin dall’origine, per il rimborso del finanziamento ottenuto, un piano di rimborso avente una durata superiore al presumibile periodo di servizio del dipendente-mutuatario. Tra l’altro, anche la stessa struttura dell’istituto della delegazione convenzionale di pagamento, stante il ruolo del delegato, rafforza l’anzidetta conclusione.
26	Gli Uffici del MEF deputati a gestire le partite stipendiali tramite il sistema SPT, in aggiunta al controllo operato sul TEG in relazione al tasso soglia oltre il quale è configurabile la fattispecie di usura, hanno l’obbligo di effettuare ulteriori controlli in merito alle altre tipologie di tassi (ad esempio, TAEG ed ISC) dedotte in convenzione e nell’istanza di delegazione?	In via generale, il controllo che l’istanza di delegazione convenzionale di pagamento non contenga clausole o pattuizioni significativamente difformi dalle condizioni previste dalla convenzione deve essere effettuato, in sede istruttoria, da parte degli Uffici deputati a gestire le partite stipendiali, secondo le modalità e le statuizioni stabilite nella convenzione stessa.
27	Per gli istituti e le società esercenti il credito è obbligatorio indicare, in sede di convenzione, il numero d’iscrizione all’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del decreto legislativo n. 385/1993, come modificato dal decreto legislativo n. 141/2010?	Considerato che, in base alle previsioni contenute nel decreto legislativo n. 218/2010 il procedimento concernente l’iscrizione all’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del decreto legislativo n. 385/1993, come modificato dal decreto legislativo n. 141/2010, non è ancora operativo, l’obbligo di fornire il numero d’iscrizione all’albo degli intermediari finanziari non potrà che scattare, ovviamente, dopo l’avvenuta implementazione dell’albo medesimo. Resta comunque inteso che, sino a quel momento, gli istituti e le società esercenti il credito dovranno indicare in sede di convenzione il numero d’iscrizione nell’elenco generale tenuto dalla Banca d’Italia.



n.	F.A.Q.	Risposta
28	Come si calcola il limite del tasso d'interesse oltre il quale si configura l'usura?	<p>Sino al 13 maggio 2011, a norma dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108/1996, il limite oltre il quale i tassi sono considerati sempre usurari si ricavava aumentando della metà il TEG risultante dal decreto ministeriale, adottato a norma del precedente comma 1, relativamente alla categoria di operazioni finanziarie in cui il credito è compreso. Nel caso di specie, dunque, il tasso soglia di usura è determinato aumentando della metà il TEG inerente alla categoria "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese".</p> <p>Con effetto dal 14 maggio 2011, il menzionato art. 2, comma 4, della legge n. 108/1996 è stato modificato dall'art. 8, comma 5, lettera d), del decreto-legge n. 70/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2011. In base alla modifica introdotta, il tasso di usura non può mai essere superiore a otto punti percentuali del TEG di riferimento e si determina aggiungendo quattro punti percentuali al medesimo TEG aumentato di un quarto. In pratica, per valori del TEG pari o superiori a sedici punti percentuali, per verificare il tasso di usura, va semplicemente aumentato il valore di otto punti percentuali, per valori inferiori occorre operare un aumento di un quarto e sommare al risultato ottenuto ulteriori quattro punti percentuali.</p>
29	Il rilascio del modello B-1, inerente all'impegno dell'Amministrazione circa la c.d. "messa in quota", implica automaticamente l'avvio delle trattenute stipendiali a carico del dipendente?	<p>Il rilascio del modello B-1, con il quale l'Amministrazione si impegna ad effettuare le trattenute stipendiali volte al rimborso del finanziamento, non implica l'automatico avvio delle trattenute stipendiali stesse. L'operatività concreta della trattenuta stipendiale è subordinata all'erogazione materiale del finanziamento stesso da parte dell'istituto mutuante, anche allo scopo di evitare che il dipendente possa subire la trattenuta senza aver ancora ricevuto il finanziamento richiesto.</p>
30	In presenza di una delegazione legale per cessione del quinto dello stipendio e di un piccolo prestito, è possibile attivare una nuova delegazione di pagamento per un contratto di finanziamento?	<p>No. Fintantoché sono attive le trattenute per la cessione del quinto dello stipendio e del piccolo prestito, non è possibile assentire anche una delegazione di pagamento convenzionale per contratto di finanziamento.</p>
31	Per la stipula di un contratto di finanziamento da estinguere tramite delegazione convenzionale di pagamento, in assenza di specifiche indicazioni nella convenzione in essere, è indispensabile l'esistenza di una garanzia per la restituzione del finanziamento, riguardo alla copertura dei rischi di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 180/1950 (in pratica, premorienza e cessazione anticipata dal servizio)?	<p>La richiesta di una garanzia assicurativa idonea a coprire la restituzione del finanziamento all'accadimento di alcuni specifici eventi – obbligatoria nel caso di cessione del quinto dello stipendio – trova fondamento nell'esigenza di tutelare il debitore, o i suoi aventi causa, dai rischi relativi. Pur tuttavia, si reputa che, qualora entrambe le parti contraenti – istituto mutuante e dipendente-mutuatario – diano contezza di essere consapevoli delle conseguenze sul contratto di finanziamento rivenienti dal verificarsi di uno degli eventi indicati dall'art. 32 del D.P.R. n. 180/1950, l'accettazione della istanza di delegazione convenzionale possa essere concessa anche in assenza della cennata garanzia assicurativa.</p> <p>In concreto, la presenza di una garanzia assicurativa non assurge a condizione assolutamente obbligatoria o indefettibile per assentire la richiesta di delegazione convenzionale di pagamento relativa ad un contratto di finanziamento, sempreché, ovviamente, la convenzione stipulata non contenga una specifica previsione in tal senso.</p>




n.	F.A.Q.	Risposta
32	Nel caso il contratto di finanziamento sia stato promosso o concluso tramite un agente in attività finanziaria, è necessario che l'agente sia monomandatario?	Non necessariamente. In seguito alle novità apportate dal decreto legislativo n. 141/2010 – il cui art. 11 ha inserito l'art. 128- <i>quater</i> al decreto legislativo n. 385/1993 – in materia di contratti di credito ai consumatori e di testo unico bancario, il contratto può essere validamente stipulato tramite agenti in attività finanziaria non monomandatari, allorché ricorrono le circostanze previste dal predetto art. 128- <i>quater</i> , fatte salve, naturalmente, le eventuali diverse esplicite previsioni della convenzione stipulata e in essere.
33	Per la promozione o la conclusione di contratti di finanziamento, le banche, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, le SGR, le SICAV, le imprese assicurative, gli istituti di pagamento e Poste italiane S.p.A. sono tenuti ad avvalersi necessariamente di agenti in attività finanziaria?	No. L'art. 12 del decreto legislativo n. 141/2010 statuisce che non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la promozione e la conclusione di contratti di finanziamento sotto qualsiasi forma da parte di banche, intermediari finanziari, imprese di investimento, SGR, SICAV, imprese assicurative, istituti di pagamento e Poste italiane S.p.A. Pertanto, la promozione e la conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti possono essere effettuate direttamente dai soggetti appena elencati, anche per quanto attiene a prodotti finanziari di terzi.
34	Nel caso di cessione del quinto dello stipendio e di pignoramento in essere, può essere assentita una delegazione convenzionale di pagamento per un contratto di finanziamento?	Ordinariamente no. Infatti, salvo casi marginali (pignoramento per importi minimi, in termini relativi, dello stipendio; ricorrenza di condizioni eccezionali per giungere a trattenute sino alla metà dello stipendio), è da ritenere che, pure se la misura massima delle trattenute consentita dalla legge non è stata raggiunta, evidenti ragioni di tutela del dipendente e di cautela suggeriscono di non dar corso alle eventuali istanze di delegazione convenzionale di pagamento per un contratto di finanziamento.
35	Allo scopo di rendere più celeri e semplici gli adempimenti connessi alla delegazione convenzionale di pagamento inerente ad un contratto di finanziamento, è possibile, anziché ricorrere ai dati forniti tramite Creditonet, utilizzare la quota evidenziata nel cedolino unico come " <i>Quinto cedibile</i> "?	No. La quota di " <i>Quinto Cedibile</i> " evidenziata nel cedolino unico si riferisce al momento dell'emissione dello stipendio. Dopo tale momento, la base stipendiale su cui va calcolato il quinto cedibile potrebbe essersi, nel frattempo, modificata (ad esempio, per la presenza di ritenute fiscali operate solo in alcuni mesi dell'anno, quali l'addizionale regionale all'IRPEF), per cui la quota indicata nel cedolino risulterebbe non corretta.
36	Nel caso del rinnovo di un contratto di finanziamento ovvero della sua sostituzione con un nuovo contratto, anche con un differente istituto finanziario, per operare la trattenuta sullo stipendio del dipendente nella nuova misura convenuta, occorre attendere l'avvenuta comunicazione dell'estinzione del finanziamento precedente?	Sì. A tal fine, il dipendente interessato oppure uno degli istituti finanziari coinvolti dovranno fornire la dimostrazione, attraverso idonea documentazione (quale, ad esempio, la produzione del piano del conto estintivo e il bonifico finale risultato andato a buon fine), dell'avvenuta tempestiva estinzione del precedente finanziamento.
37	Per le delegazioni convenzionali di pagamento inerenti ai contratti di finanziamento, la trattenuta da operare mensilmente sullo stipendio del dipendente può essere effettuata indipendentemente dall'avvenuta erogazione del finanziamento?	No. Per esigenze di tutela del dipendente, onde evitare che le trattenute sullo stipendio possano iniziare prima dell'erogazione del finanziamento – che è l'obiettivo della richiesta del dipendente stesso – appare ineludibile che le trattenute possano avvenire solamente dopo la dimostrazione che il finanziamento sia stato somministrato. In proposito, sarà chiaramente a cura del dipendente interessato o dell'istituto finanziario fornire un'adeguata comunicazione al riguardo.




Assicurazioni

n.	F.A.Q.	Risposta
38	In cosa consistono e quali sono le spese complessive da indicare nel modello D?	Le spese complessive richiamate nel modello D attengono ad eventuali costi addizionali – perlopiù derivanti da prestazioni aggiuntive di natura amministrativa (spedizione di quietanza valida ai fini fiscali, ecc.) – che le società di assicurazione, sulla base della polizza stipulata, possono, in taluni casi, porre a carico degli assicurati.
39	Nell'ipotesi della stipula di più contratti di assicurazione (sanitaria, sulla vita, ecc.) il dipendente deve procedere a produrre separate istanze di delegazione convenzionale?	<p>Ordinariamente sì. A ben vedere, anche se i contratti sono stipulati con una stessa compagnia di assicurazione, si tratta di differenti rapporti giuridici che, tra l'altro, solo in via occasionale possono avere la medesima durata.</p> <p>Pertanto, dal punto procedimentale, vanno prodotte separate istanze di delegazione che devono essere considerate in modo distinto anche relativamente all'applicazione degli oneri amministrativi conseguenti.</p> <p>In ipotesi del tutto eccezionali, solamente qualora sia stato adeguatamente documentato che i contratti di assicurazione sono tra loro strettamente interconnessi e praticamente indivisibili, potrà essere valutata discrezionalmente dall'Amministrazione – su richiesta dell'istituto delegatario che, a tal fine, li considererà come un solo contratto - la possibilità di considerare gli stessi in modo unitario, anche ai fini della determinazione degli oneri amministrativi, non comportando un'apprezzabile incidenza sugli ordinari costi di procedimento sopportati. Sul punto, è il caso di specificare che il contratto concernente il c.d. "pacchetto assicurativo", volto ad assicurare più rischi congiuntamente, va ordinariamente trattato come un unico contratto, sempreché considerato unitariamente anche dalla compagnia di assicurazione.</p>
40	Da quando decorre il contratto di assicurazione nell'ipotesi in cui il premio sia corrisposto avvalendosi della delegazione convenzionale di pagamento?	<p>Per tutti i tipi di assicurazione, il pagamento del premio, per il contraente assicurato, costituisce un obbligo cogente vero e proprio, nel senso che la copertura del rischio avviene solo allorquando il premio è stato pagato.</p> <p>L'art. 1901 c.c. prevede, infatti, che, sino al momento dell'intervenuto pagamento del premio, il contratto di assicurazione resta sospeso: il contratto, pur giuridicamente efficace, non copre, però, il rischio dedotto nello stesso. Tale principio è ritenuto valido per tutti i tipi di assicurazione (responsabilità civile, danni, vita, ecc.), sebbene, relativamente ai premi successivi al primo, la disciplina legislativa contempra svariati effetti conseguenti al mancato pagamento del premio, anche in dipendenza della tipologia di polizza, con possibilità talora di introdurre deroghe alla normativa generale esclusivamente in favore dell'assicurato.</p> <p>Ad ogni modo, solo con il pagamento del primo premio assicurativo la copertura del rischio è sicuramente effettiva.</p> <p>Quanto esposto sottolinea chiaramente l'importanza che assume operare tempestivamente e senza ritardi la trattenuta stipendiale – in particolare, quella afferente al primo premio – derivante dal contratto di assicurazione.</p>




n.	F.A.Q.	Risposta
41	Oltre ai contratti di assicurazione esplicitamente previsti nella circolare n. 1/RGS del 2011, per i quali è utilizzabile la delegazione convenzionale di pagamento, è possibile avvalersi dello strumento della delegazione anche con riguardo ai contratti di assicurazione inerenti alla casa di abitazione, stante la indubbia rilevanza sociale di tale bene per lo sviluppo della persona umana?	In linea di massima, si ritiene che non sussistano ragioni ostative ad utilizzare lo strumento della delegazione convenzionale di pagamento per quanto concerne la corresponsione dei premi assicurativi volti a manlevare il dipendente dai danni occorsi alla propria casa di abitazione. Ciò nondimeno, si ritiene che la fattispecie debba essere strettamente connessa, senza possibilità di applicazione estensiva, alla casa di residenza anagrafica e limitatamente all'assicurazione di danni inerenti alla stessa. In proposito, precisato che il facsimile di istanza di delegazione convenzionale di cui al modello D della circolare n. 1/RGS del 2011 non contempla tale tipo di contratto, il medesimo modello D potrà essere opportunamente integrato, inserendo nella parte riservata all'istituto delegatario l'indicazione della specifica tipologia di assicurazione conclusa.
42	Qual è il soggetto abilitato a sottoscrivere, per l'istituto delegatario, il modello D?	Nel modello D è previsto che la parte riservata all'istituto delegatario rechi il relativo timbro e sia firmata. A comprova dell'esistenza di una polizza assicurativa, il soggetto abilitato alla sottoscrizione non può che essere identificato nell'intermediario che ha proposto e concluso il relativo contratto (agente, sub-agente, ecc.) e che, dunque, provvederà ad apporre anche il proprio timbro.



Fase transitoria

n.	F.A.Q.	Risposta
43	Per determinare il corretto importo relativo al versamento degli oneri amministrativi a conguaglio – entro il 1° agosto 2011, nel caso di partite stipendiali gestite tramite il sistema SPT, ovvero entro il 31 gennaio 2012, negli altri casi – di quali delegazioni convenzionali di pagamento occorre tenere conto?	Nel caso il versamento in acconto – che, si ricorda, doveva essere effettuato dagli istituti delegatari entro il 31 gennaio 2011 sul c.c.p. ‘dedicato’ n. 11283017, intestato alla Tesoreria dello Stato di Viterbo – sia stato eseguito correttamente, l’importo da versare a conguaglio deve riferirsi esclusivamente ai nuovi contratti di assicurazione o di finanziamento le cui trattenute sono state attivate nel I semestre 2011, per le partite stipendiali gestite tramite il sistema SPT, oppure nell’intero anno 2011, relativamente alle partite stipendiali gestite con sistemi diversi da SPT.
44	Nel caso sia stato effettuato un versamento in acconto in misura insufficiente, a causa di un errore scusabile ed in buona fede nel calcolo degli oneri amministrativi, l’istituto delegatario, al fine di non pagare gli interessi di mora, come deve procedere?	Nell’ipotesi di errore scusabile e commesso in buona fede – ad esempio, per l’impropria applicazione delle istruzioni contenute nella circolare n. 1/RGS del 2011 relativamente a partite stipendiali gestite tramite sistemi diversi dal sistema SPT – l’istituto delegatario, onde non incorrere nell’obbligo di corrispondere pure gli interessi moratori sulle somme non versate previsti dall’art. 1224 c.c., deve procedere senza indugio a versare la dovuta integrazione dell’acconto, utilizzando le stesse modalità seguite per il versamento effettuato entro il 31 gennaio 2011 (c.c.p. dedicato n. 11283017, intestato alla Tesoreria dello Stato di Viterbo). Al riguardo, si suggerisce di darne opportuna evidenza nella causale di versamento.
45	Per i versamenti relativi agli oneri amministrativi che gli istituti delegatari effettuano nel corso della fase transitoria ancora in via diretta tramite il c.c.p. dedicato, la fase di riscontro è sempre svolta dalla RTS di Viterbo?	Sì. Al riguardo, la RTS di Viterbo continuerà a svolgere i prescritti riscontri, seguendo il procedimento già osservato in precedenza. Ovviamente, nell’espletare detti riscontri, la RTS terrà conto sia della diversa misura degli oneri amministrativi, valevole dal 1° gennaio 2011, sia della differente modulazione delle scadenze dei versamenti.
46	Nel caso che, dopo il calcolo degli oneri amministrativi a conguaglio, dovesse emergere per l’istituto delegatario un importo a rimborso, in virtù di un versamento eccedentario in acconto, come può il medesimo istituto delegatario ottenere la restituzione delle somme versate in eccesso?	Il procedimento di rimborso, in simili fattispecie, è disciplinato dall’art. 68 ISTS. Nel caso di specie, l’istituto delegatario dovrà produrre apposita documentata istanza di rimborso alla RTS di Viterbo che curerà la consequenziale istruttoria e disporrà, ricorrendone i presupposti e il diritto, il relativo pagamento.



Legenda

c.c.p.	Conto corrente postale
Creditonet	Servizio, realizzato dal DAG-DCSII, per i dipendenti pubblici serviti dal sistema SPT al fine di ottenere, in modo rapido e semplice, l'erogazione di prestiti da parte di istituti di credito e di società finanziarie contro cessione del quinto dello stipendio
DAG	Dipartimento degli Affari Generali, del Personale e dei Servizi, struttura dipartimentale del Ministero dell'Economia e delle Finanze
DAG-DCSII	Direzione Centrale dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione, una delle direzioni generali del Dipartimento degli Affari Generali, del Personale e dei Servizi
DAG-DCSP	Direzione Centrale per i Servizi al Personale, una delle direzioni generali del Dipartimento degli Affari Generali, del Personale e dei Servizi
FOI	Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato mensilmente dall'ISTAT
ISC	Indicatore sintetico dei costi
ISTS	Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato, approvate con decreto 29 maggio 2007 del Ministro dell'Economia e delle Finanze (provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 163, supplemento ordinario n. 160 del 16 luglio 2007)
MEF	Ministero dell'Economia e delle Finanze
modello A	Allegato A alla circolare n. 21/RGS del 2005 e modificato dalla circolare n. 13/RGS del 2006
modello A-1	Allegato A-1 alla circolare n. 21/RGS del 2005
modello B	Allegato B alla circolare n. 21/RGS del 2005
modello B-1	Allegato B-1 alla circolare n. 21/RGS del 2005 e modificato dalla circolare n. 13/RGS del 2006



modello C	Allegato C alla circolare n. 1/RGS del 2011
modello D	Allegato D alla circolare n. 1/RGS del 2011
PEC	Posta elettronica certificata
RGS	Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
RTS	Ragioneria Territoriale/Ragionerie Territoriali dello Stato
SGR	Società di gestione del risparmio
SICAV	Società di investimento a capitale variabile
SPT	Sistema Service Personale Tesoro
TAEG	Tasso annuale effettivo globale
TEG	Tasso effettivo globale medio
UCB	Ufficio Centrale/Uffici Centrali del Bilancio
UCR	Ufficio Centrale di Ragioneria presso l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato

11A14818

